



**ORIENTAMENTI IN MERITO
AL NUMERO MASSIMO DI INCARICHI
CHE POSSONO ESSERE RIVESTITI
DAGLI AMMINISTRATORI DI ENEL S.p.A.**

**Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A.
nella riunione del 19 dicembre 2006 e successivamente modificato nelle
riunioni del 3 agosto 2011, del 18 dicembre 2012, del 21 marzo 2019
e del 6 febbraio 2020**

ART. 1

*Presupposti e finalità del documento – Verifica e informativa
circa gli incarichi rivestiti dagli Amministratori di Enel S.p.A.*

- 1.1 Gli Amministratori di Enel S.p.A. (di seguito, anche, la “Società”) accettano la carica e la mantengono in quanto ritengono di potere dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e/o di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, sia dell’impegno loro richiesto dalle ulteriori attività professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte. In particolare, essi si impegnano a partecipare ad almeno il 90% delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati di Enel S.p.A. di cui fanno parte, salvo gravi e giustificati impedimenti.
- 1.2 Il presente documento, adottato in attuazione di quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, esprime gli orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e/o di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A.
- 1.3 Ai fini del presente documento si intendono per “società di rilevanti dimensioni”:
- a. le società, italiane o estere, con azioni quotate in mercati regolamentati;
 - b. le società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che operano nei settori assicurativo, bancario o finanziario;

c. le altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che, pur operando in settori diversi da quelli indicati alla precedente lettera b), abbiano in base all'ultimo bilancio approvato, su base civilistica e/o consolidata, un attivo patrimoniale superiore a 6.600 milioni di euro e/o ricavi superiori a 7.600 milioni di euro.

- 1.4 Gli Amministratori della Società comunicano alla Funzione *Legal and Corporate Affairs* di Enel S.p.A., in sede di presentazione delle rispettive candidature nonché all'atto dell'accettazione della carica, gli incarichi da essi ricoperti negli organi di amministrazione e/o di controllo di altre società di rilevanti dimensioni. Essi comunicano inoltre tempestivamente alla Funzione *Legal and Corporate Affairs* di Enel S.p.A. ogni variazione intervenuta in merito agli incarichi in precedenza dichiarati. La Funzione *Legal and Corporate Affairs* provvede a segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. eventuali ipotesi di superamento dei limiti indicati nell'articolo 2.
- 1.5 Il Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. verifica periodicamente il rispetto dei limiti indicati nell'articolo 2 sulla base delle informazioni fornite dai propri componenti, provvedendo a rendere note nella relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari gli incarichi da essi rivestiti negli organi di amministrazione e/o di controllo di altre società di rilevanti dimensioni.

ART. 2

Numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti

dagli Amministratori di Enel S.p.A.

- 2.1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, coloro che rivestono il ruolo di Amministratore esecutivo di Enel S.p.A.:

- non possono ricoprire al contempo alcun incarico di amministratore esecutivo in altre società di rilevanti dimensioni;
- non possono ricoprire al contempo alcun incarico di presidente non esecutivo dell'organo di amministrazione o di presidente dell'organo di controllo in altre società di rilevanti dimensioni;
- possono ricoprire al contempo non più di due incarichi di amministratore non esecutivo ovvero di componente dell'organo di controllo (con esclusione dei rispettivi ruoli di presidente) in altre società di rilevanti dimensioni.

2.2 Fermi rimanendo i limiti di cui al paragrafo 2.1, l'Amministratore Delegato di Enel S.p.A. non può rivestire al contempo l'incarico di amministratore in altre società di rilevanti dimensioni che non appartengano al Gruppo Enel e di cui sia amministratore delegato un altro Amministratore di Enel S.p.A.

2.3 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 – e fatta salva la disciplina di cui al paragrafo 2.4 applicabile al Presidente non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. – coloro che rivestono il ruolo di Amministratore non esecutivo di Enel S.p.A. possono ricoprire al contempo non più di quattro incarichi negli organi di amministrazione o di controllo di altre società di rilevanti dimensioni. A tal fine, eventuali incarichi di presidente non esecutivo dell'organo di amministrazione ovvero di presidente dell'organo di controllo ricoperti in tali società sono considerati avere un peso doppio, ed eventuali incarichi di amministratore esecutivo nelle medesime società sono considerati avere un peso triplo. Pertanto, in concreto, coloro che rivestono il ruolo di Amministratore non esecutivo di Enel S.p.A.:

- possono ricoprire al contempo non più (i) di un incarico di amministratore esecutivo e (ii) di un incarico di amministratore non esecutivo ovvero di componente dell'organo di controllo (con esclusione

dei rispettivi ruoli di presidente) in altre società di rilevanti dimensioni; ovvero

- possono ricoprire al contempo non più di due incarichi (i) di presidente non esecutivo dell'organo di amministrazione ovvero (ii) di presidente dell'organo di controllo in altre società di rilevanti dimensioni; ovvero
- possono ricoprire al contempo (i) non più di un incarico di presidente non esecutivo dell'organo di amministrazione ovvero di presidente dell'organo di controllo, nonché (ii) non più di due incarichi di amministratore non esecutivo ovvero di componente dell'organo di controllo (con esclusione dei rispettivi ruoli di presidente) in altre società di rilevanti dimensioni; ovvero
- possono ricoprire al contempo non più di quattro incarichi di amministratore non esecutivo ovvero di componente dell'organo di controllo (con esclusione dei rispettivi ruoli di presidente) in altre società di rilevanti dimensioni.

2.4 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, il Presidente non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A.:

- non può ricoprire al contempo alcun incarico di amministratore esecutivo in altre società di rilevanti dimensioni;
- può ricoprire al contempo (i) non più di un incarico di presidente non esecutivo dell'organo di amministrazione ovvero di presidente dell'organo di controllo, nonché (ii) non più di un incarico di amministratore non esecutivo ovvero di componente dell'organo di controllo (con esclusione dei rispettivi ruoli di presidente) in altre società di rilevanti dimensioni; ovvero
- può ricoprire al contempo non più di tre incarichi di amministratore non esecutivo ovvero di componente dell'organo di controllo (con esclusione dei rispettivi ruoli di presidente) in altre società di rilevanti dimensioni.

2.5 Nel computo degli incarichi indicati nei precedenti paragrafi 2.1, 2.3 e 2.4 non si tiene conto di quelli eventualmente ricoperti in società controllate, direttamente e/o indirettamente, da Enel S.p.A. ovvero a quest'ultima collegate.

ART. 3

Possibili deroghe al numero massimo degli incarichi

3.1 E' rimessa al Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. la facoltà di accordare eventuali deroghe (anche temporanee) ai limiti indicati nell'articolo 2 circa gli incarichi ricoperti dai propri componenti negli organi di amministrazione e/o di controllo di altre società di rilevanti dimensioni. Nell'accordare tali deroghe, il Consiglio di Amministrazione tiene in considerazione i seguenti elementi:

- le specifiche caratteristiche degli incarichi rivestiti dall'interessato, anche in relazione alla natura ed alle dimensioni delle società in cui tali incarichi sono ricoperti ed alla circostanza che tali società siano tra loro legate da rapporti di controllo;
- l'impegno richiesto dalle eventuali ulteriori attività professionali svolte dall'interessato e/o dalle cariche associative da costui eventualmente ricoperte;
- l'impegno richiesto all'interessato nell'ambito del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. (con particolare riferimento al caso in cui si tratti di Amministratore non esecutivo che non risulta componente di alcun Comitato).

Delle deroghe eventualmente accordate in tal modo dal Consiglio di Amministrazione viene data informativa nella relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari.

TABELLA RIASSUNTIVA

NUMERO MASSIMO DI INCARICHI CHE POSSONO ESSERE RIVESTITI DAGLI AMMINISTRATORI DI ENEL S.p.A.

	Numero massimo di incarichi di amministratore esecutivo in altre società di rilevanti dimensioni	Note		Numero massimo di incarichi di amministratore non esecutivo o membro dell'organo di controllo in altre società di rilevanti dimensioni	Note
Amministratori esecutivi di Enel S.p.A.	0	--		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gli Amministratori esecutivi di Enel S.p.A. non possono ricoprire alcun incarico di presidente non esecutivo dell'organo di amministrazione o di presidente dell'organo di controllo in altre società di rilevanti dimensioni. • L'Amministratore Delegato di Enel S.p.A. non può ricoprire l'incarico di amministratore in altre società di rilevanti dimensioni di cui sia amministratore delegato un altro Amministratore di Enel S.p.A.
Amministratori non esecutivi di Enel S.p.A.	1	<ul style="list-style-type: none"> • L'incarico di amministratore esecutivo in altre società di rilevanti dimensioni è considerato avere un peso pari a tre incarichi di semplice amministratore non esecutivo o membro dell'organo di controllo. Pertanto, <u>nel caso in cui un Amministratore non esecutivo di Enel S.p.A. rivesta l'incarico di amministratore esecutivo in un'altra società di rilevanti dimensioni, potrà al contempo rivestire non più di un incarico di amministratore non esecutivo o membro dell'organo di controllo in altre società di rilevanti dimensioni.</u> 		4	<ul style="list-style-type: none"> • L'incarico di presidente non esecutivo dell'organo di amministrazione o di presidente dell'organo di controllo in altre società di rilevanti dimensioni è considerato avere un peso pari a due incarichi di semplice amministratore non esecutivo o membro dell'organo di controllo. • Il Presidente non esecutivo del CdA di Enel S.p.A. (i) può ricoprire non più di tre incarichi negli organi di amministrazione o di controllo di altre società di rilevanti dimensioni e (ii) non può rivestire alcun incarico di amministratore esecutivo in altre società di rilevanti dimensioni.

In linea con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, sono considerate di "rilevanti dimensioni" le seguenti tipologie di società:

- società, italiane o estere, con azioni quotate in mercati regolamentati;
- società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati ed operanti nei settori assicurativo e/o bancario e/o finanziario;
- società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati ed operanti in settori diversi da quelli di cui alla lettera b), che abbiano in base all'ultimo bilancio approvato, su base civilistica e/o consolidata, (i) un attivo patrimoniale > € 6.600 milioni e/o (ii) ricavi > € 7.600 milioni.